Domanda di ammissione alla Scuola Centrale del Servizio Valanghe Italiano

Alla Commissione del Servizio Valanghe
del Club Alpino Italiano
via E. Petrella, 19
20124 Milano

Il sottoscritto _____

Nato a _____ il _____ - Tel. _____

Residente (cap_____) _____ - via _____

Mail per comunicazioni _____ @ _____

Iscritto al CAI dal _____ Codice socio _____

presso la sezione di _____

essendo a conoscenza della normativa del CAI in merito all'attività didattica (vedi allegato),

dichiara

- di essere socio del CAI in ordine con il bollino annuale da almeno tre anni
- di essere in possesso del/i seguente/i titolo/i CAI (requisito obbligatorio)

  _____ dal _____
  _____ dal _____
  _____ dal _____
- di avere da almeno tre anni esperienza pratica individuale e sociale in ambiente innevato (vedi curriculum allegato)
- di essere in organico alla scuola / commissione sezionale di _____ nella Sezione di _____dal _____
- di essere in possesso dei seguenti titoli relativi alla neve e alle valanghe rilasciati da altri enti

  _____
  _____
  _____
  _____
  _____
- altro

  _____
  _____
  _____
  _____
  _____

In possesso dei requisiti richiesti, **chiede** di essere ammesso

☐ all'Albo degli aspiranti istruttori/docenti del SVI e di accettare l'iter di formazione docenti

☐ all'Albo degli istruttori/docenti del SVI, con particolare disponibilità alle seguenti materie:

_____
_____
_____
___

NB: per essere ammessi all'Albo degli istruttori/docenti è necessario aver svolto tale attività per il SVI per almeno due anni negli ultimi cinque.

Dichiaro inoltre di essere a conoscenza degli obblighi previsti dal regolamento OTCO al titolo V (attività didattica) e in particolare all'articolo 34.

Dichiaro altresì di essere conscio delle responsabilità etiche e giuridiche connesse alla figura.

Dichiaro inoltre di essere disponibile e si impegna a prestare la propria opera per il SVI – CAI – per quanto si renda necessario alla programmazione e alla gestione di corsi, aggiornamenti, iniziative utili al raggiungimento delle finalità proprie del SVI.

Allego a corredo della domanda:

1) due fotografie formato tessera;
2) curriculum di attività personale e didattica;
3) attestato di partecipazione ai corsi di
   _____;
4) altro
   _____
   _____.

Data: _____

Firma del richiedente

_____

Parere della Scuola Centrale SVI ☐ SI ☐ NO

Motivo della eventuale non accettazione

_____
_____
_____
_____

Firma del Direttore della Scuola Centrale SVI _____

Timbro e firma del Presidente SVI _____

ESTRATTO DAL REGOLAMENTO PER GLI ORGANI TECNICI OPERATIVI CENTRALI E PERIFERICI (Approvato dal Consiglio Centrale il 29 settembre 2007)

TitoloV
ATTIVITÀ DIDATTICA

Articolo 26
1. Il Club Alpino Italiano, al fine di conseguire gli scopi istituzionali, provvede alla formazione e all'aggiornamento dei propri titolati (istruttori, accompagnatori, operatori) di primo livello (regionali) e di secondo livello (nazionali), ove previsti, mediante l'organizzazione e la gestione di proprie Scuole centrali, con le modalità e gli indirizzi stabiliti dai rispettivi OTCO e in base alle loro specifiche competenze tecniche.
2. La Sede Centrale istituisce gli albi dei titolati e ne cura la conservazione e l'aggiornamento, con specifica annotazione delle qualifiche conseguite.
3. Per quanto riguarda la formazione e l'aggiornamento dei titolati degli OTCO privi di Scuola centrale, il regolamento di tali OTCO dovrà prevederne le modalità.

Articolo 27
1. Le Scuole centrali sono quelle elencate nell'allegato B; la relativa costituzione è deliberata dal CC che ne approva il regolamento.
2. Le Scuole centrali hanno prioritariamente il compito di sviluppare, nel loro specifico ambito disciplinare, la ricerca, l'elaborazione e la codificazione delle metodologie di insegnamento e delle tecniche di esecuzione in sicurezza della loro relativa attività.
3. Le Scuole centrali dipendono direttamente dai corrispondenti OTCO ed a questi rispondono del loro operato. L'OTCO stabilisce le competenze, i criteri di ingresso e di permanenza dei componenti delle Scuole centrali.
4. I componenti delle Scuole centrali, ferme la gratuità, l'anzianità ed il possesso di titolo in atto, di cui all'art. 6 commi 1 e 2 e l'assenza delle incompatibilità di cui all'art. 11 commi 1 e 2, vengono eletti dal CC, all'interno di una rosa di candidati – titolati di secondo livello, ove presenti – proposta dall'OTCO e rimangono in carica fino alla scadenza dell'OTCO stesso.
5. Il CC, anche su proposta dell'OTCO, può sciogliere, in caso di disfunzioni o divergenze operative rispetto agli indirizzi generali e dell'OTCO, la Scuola centrale e dichiararne decaduti i componenti.
6. I componenti dell'OTCO non possono far parte della rispettiva Scuola centrale; i componenti di ogni Scuola centrale saranno scelti possibilmente in modo che ciascuna area interregionale abbia almeno un proprio componente in seno alla Scuola stessa, con il compito di mantenere i collegamenti con le corrispondenti Scuole regionali o interregionali.

Articolo 28
1. Il numero dei componenti di ogni Scuola centrale viene definito dall'OTCO commisurandolo alle effettive esigenze operative.
2. Ogni Scuola centrale nomina al proprio interno un Direttore ed eventualmente un Comitato Direttivo costituito dal Direttore stesso, dal Vicedirettore e dal Segretario.
3. Alla scadenza del mandato i componenti della Scuola centrale sono rieleggibili.
4. Il Direttore e i componenti del Comitato Direttivo non possono ricoprire tali incarichi per più di due trienni consecutivi.

Articolo 29
1. I titolati CAI sono inquadrati nelle seguenti categorie elencate nell'allegato C:
- istruttori
- accompagnatori
- operatori

2. Per ogni categoria di titolati possono esistere due livelli:
– primo livello (regionale);
– secondo livello (nazionale).
3. Ogni OTCO può inoltre nominare titolati:
– "emeriti", soci CAI che hanno maturato una operatività diretta di almeno 10 anni consecutivi;
- "onorari", soci CAI che in un settore specifico, pur senza essere titolati, hanno svolto un significativo livello di attività od acquisito apprezzabili benemerenze a favore dell'OTCO.
4. Ogni OTCO, relativamente ai corsi di formazione e aggiornamento di primo e di secondo livello, fissa i criteri di ammissione e le modalità di svolgimento e frequenza.

Articolo 30
1. Al positivo esito degli esami relativi ad ogni corso, segue l'attribuzione da parte del PG, su segnalazione dell'OTCO, della relativa qualifica cui segue l'iscrizione all'Albo istituito presso la Sede Centrale.
2. Al titolato viene rilasciato un apposito libretto personale, unificato per tutti gli OTCO.
3. L'iscrizione all'albo costituisce autorizzazione per lo svolgimento dell'attività.

Articolo 31
1.L'accesso ai corsi di formazione per titolati del CAI è subordinato al possesso dei seguenti requisiti, certificati da apposita dichiarazione valida ai sensi di legge:
a) essere socio ordinario o familiare con almeno due anni compiuti di iscrizione al Sodalizio;
b) avere compiuto il 21° anno di età, per i titolati di primo livello; il 23° per quelli di secondo livello, ove presenti, salvo più restrittive disposizioni dei regolamenti dei singoli OTCO;
c) essere in possesso del godimento dei diritti civili.
2. Per accedere ai corsi di secondo livello è necessario:
a) che l'aspirante abbia svolto almeno due anni di attività con la qualifica di titolato di primo livello;
b) che abbia ottenuto l'attestato di idoneità tecnica e didattica, nelle rispettive discipline, conseguito dopo apposito esame sostenuto a conclusione dei corsi di qualificazione di primo livello;
c) che abbia mantenuto le altre condizioni richieste al comma 1.

Articolo 32
1. La cessazione della qualifica di socio, derivante dalla mancata iscrizione, anche per un solo anno, al Club alpino italiano, comporta la decadenza del titolo.
2.I titolati devono rinnovare l'iscrizione entro il 31 marzo di ogni anno. Decorso tale termine, cessa la copertura assicurativa e, di conseguenza, è inibita, fino al rinnovo dell'iscrizione e comunque non oltre il 31 ottobre, ogni attività operativa o didattica.
3. La qualifica di titolato viene sospesa, ma non annullata, se l'interessato, nell'arco del periodo fissato dal regolamento del proprio OTCO, non ha partecipato senza giustificato motivo ad iniziative obbligatorie di aggiornamento, come pure se non ha documentato l'attività svolta o se documenta un'attività insufficiente.
4. La sospensione è disposta con provvedimento del PG su proposta motivata dell'OTCO, per un massimo di tre anni, dopodichè subentra la decadenza definitiva. La sospensione è revocata con la ripresa dell'attività, previa frequentazione di un corso di aggiornamento e reintegrazione nell'albo dei titolati secondo le modalità stabilite dallo specifico regolamento dell'OTCO.

5. I titolati di secondo livello, ove previsti, che perdano tale qualifica per mancanza di aggiornamento o indisponibilità ad operare a tale livello, mantengono, su propria richiesta, il livello di qualifica inferiore, rispettando le condizioni di operatività previste.

Articolo 33

1. I titolati CAI devono spendere la propria qualifica e prestare la loro attività solo nell'ambito delle Sezioni, delle Sottosezioni e delle Scuole del CAI e collaborare nell'ambito della sede centrale; eventuali attività e spendita di qualifica al di fuori del CAI devono essere espressamente autorizzate dal Presidente dell'organo tecnico di riferimento.
2. I titolati del CAI devono prestare la propria opera a titolo gratuito e volontario e non possono essere retribuiti. Hanno peraltro diritto al rimborso delle spese documentate, sostenute nello svolgimento della propria attività, nella misura e secondo le norme previste dal Sodalizio.

Articolo 34

1. Oltre alle categorie di cui all'art. 29 è prevista, nell'ambito del Club alpino italiano, la figura dell'Istruttore, Accompagnatore od Operatore "Sezionale", con dipendenza tecnica diretta dall'OTPO competente per territorio.
2. Ogni OTCO, relativamente ai corsi di formazione e aggiornamento dei "Sezionali", fissa i criteri di ammissione e le modalità di svolgimento e frequenza, demandandone agli OTPO l'attuazione.
3. Anche per i "Sezionali" devono intendersi operativi i disposti degli art. 31, 32 e 33 con gli opportuni adattamenti.
4. L'albo dei "Sezionali" viene istituito presso il GR di competenza ed è tenuto aggiornato a cura del relativo OTPO.
5. La qualifica di "Sezionale" viene rilasciata dal Presidente della Sezione di appartenenza a seguito del parere favorevole dell'OTPO e dell'eventuale Direttore della Scuola sezionale o del responsabile sezionale dell'attività.